

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 27 marzo 2006****che modifica per la seconda volta la decisione 2005/758/CE per quanto riguarda l'estensione delle parti del territorio della Croazia sottoposte ad alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità***[notificata con il numero C(2006) 891]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2006/256/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2005/758/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione 2005/749/CE <sup>(3)</sup>, è stata adottata in seguito alla notifica da parte di tale paese terzo alla Commissione della sospetta presenza del virus A, sottotipo H5, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in volatili selvatici sul suo territorio.
- (2) La Croazia ha segnalato ulteriori casi riscontrati in volatili selvatici in una zona esterna all'area attualmente individuata nella decisione citata, situazione che giustifica l'estensione della sospensione di alcune importazioni dalla Croazia, al fine di coprire la parte del territorio di tale paese terzo recentemente colpita dalla malattia.

(3) Occorre pertanto modificare la decisione 2005/758/CE.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2005/758/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 285 del 28.10.2005, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/11/CE (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 29).

## ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte del territorio della Croazia di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Codice ISO del paese	Nome del paese	Parte del territorio
HR	Croazia	Le contee croate di: — Viroviticko-Podravska — Osjecko-Baranjska — Splitsko-Dalmatinska»